**della Commissione ambiente, territorio ed energia**

**sul messaggio 17 novembre 2021 concernente la richiesta preliminare del Comune di Massagno e dell’Azienda Elettrica di Massagno SA per il rinnovo della concessione per l’utilizzazione delle acque pubbliche di superficie del fiume Cassarate e dei torrenti Franscinone e Bello nell'impianto idroelettrico della Stampa**

La Commissione ambiente, territorio ed energia del Gran Consiglio ha preso in esame il messaggio in oggetto valutando con attenzione ogni suo risvolto, alla luce del contesto relativo alla politica energetica cantonale e al principio delle riversioni degli impianti per lo sfruttamento delle acque cantonali.

# premessa

La concessione vigente per l'utilizzazione delle acque del fiume Cassarate e dei torrenti Bello e Franscinone risale al 1985 ed era stata accordata al Comune di Massagno, con scadenza al 31 dicembre 2032. Successivamente nel 2001 è stata trasferita alla società anonima AEM, senza che i suoi contenuti venissero modificati.

Ci occupiamo in questa sede del rinnovo della stessa non solo perché la Legge sull’utilizzazione delle acque stabilisce che dieci anni prima della sua scadenza il concessionario deve manifestare l’intenzione di chiedere il rinnovo della concessione, ma pure a causa del fatto che ai sensi della legislazione vigente, AEM non adempie i requisiti esatti dall’art. 18 cpv.1 della LUA, che limita l’ottenimento di una nuova concessione agli enti pubblici ticinesi oppure a società con partecipazione interamente pubblica ticinese in maggioranza partecipata dal Cantone.

Prioritariamente, quindi, il Comune di Massagno ha dichiarato di essere pronto a trasformare l’AEM in un ente autonomo di diritto comunale da esso interamente detenuto così da ottemperare alle disposizioni della LUA. In concreto, prima di avviare le operazioni di trasformazione di AEM da società anonima in ente autonomo del diritto comunale, Comune e AEM chiedono all’autorità cantonale di esprimersi sulla volontà di rilasciare una nuova concessione al Comune stesso e/o al costituendo ente autonomo di diritto comunale ex art. 193c LOC.

Nel caso concreto del quale ci occupiamo in questa sede, il diritto di riversione a favore del Canton Ticino è espressamente stabilito all’art. 5 del Decreto legislativo concernente l’ampliamento della concessione per l’utilizzazione delle acque del fiume Cassarate e dei torrenti Bello e Franscinone al Comune di Massagno, del 26 febbraio 1985.

D’altro canto, il cpv. 2 dell’art. 17 LUA prevede la facoltà del Cantone di rinunciare allo sfruttamento in proprio, ma *“solo quando non vi ostino motivi di pubblica utilità, in generale quando non siano pregiudicati gli interessi cantonali. In questo caso è applicabile l’art. 18.*”

Il Parlamento è quindi chiamato ad esprimersi su questa eccezione, considerato che la modifica della LUA vigente ha condotto da una parte alla conferma del principio della gestione in proprio delle acque da parte dello Stato e dall'altra alla definizione delle eccezioni a questo principio, così come all’introduzione di un vincolo: il versamento di un'indennità in caso di rinuncia del diritto di riversione degli impianti e conseguente rinnovo della concessione.

L’indennità per la rinuncia alla riversione è indicata all’art 18 cpv. 6 LUA.

La rinuncia alla riversione obbliga, infatti, il futuro concessionario al versamento allo Stato di un compenso per il vantaggio economico conseguito dal concessionario a seguito del rinnovo della concessione, potendo quest’ultimo utilizzare gli impianti destinati a diventare proprietà del concedente per scadenza della concessione e già ammortizzati dal beneficiario che si vede rinnovata la concessione.

Per la determinazione dell’importo di indennità di base il Consiglio di Stato evidenzia come si possa considerare l'attuale valore patrimoniale netto (*Substanzwert*) e/o il metodo del valore di rendimento (*Ertragswert*). *“Il valore patrimoniale netto determina il valore residuo materiale e finanziario delle strutture. Il valore di rendimento determina invece il valore economico dell'energia elettrica generata dall’impianto idroelettrico esistente durante il nuovo periodo di concessione (40 anni secondo l’art. 15 LUA), tenendo conto dei costi di produzione. Normalmente per determinare il valore di rendimento si applica il metodo discounted cash-flow (DCF), metodo che non è basato (perlomeno non esclusivamente) sugli utili conseguiti in passato, ma è volto soprattutto a stabilire la previsione dei benefici futuri. Evidentemente per poter procedere a queste valutazioni è necessario espletare tutta una serie di valutazioni e se del caso anche di perizie, sia sullo stato degli impianti sia sugli investimenti futuri. Elementi questi che assieme alla stima del valore di rendimento concorreranno alla definizione di un’indennità per la rinuncia alla riversione che sarà evidentemente oggetto di un accordo contrattuale specifico.”*

# la politica energetico-climatica del canton ticino

La scrivente commissione tiene a ribadire che con la modifica della LUA a partire dal   
1° gennaio 2011 è stato fissato il principio secondo cui l’utilizzazione delle acque pubbliche è di competenza dello Stato (tramite l’AET).

Principi e obiettivi di politica energetico-climatica sono stati successivamente concretizzati con documenti programmatici quali il Piano energetico cantonale (PEC), il [Piano Direttore](https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/piano-direttore/piano-direttore/), con la specifica [scheda V3 Energia](https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/piano_direttore/schede/schede_file/V03.pdf) e le [Linee direttive 2019-2023](https://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/TEMI/LINEE_DIRETTIVE/2019-2023/PdL2019-2023.pdf) il cui sedicesimo obiettivo stabilisce la necessità di valorizzare il settore idroelettrico ticinese in particolare tramite la creazione di condizioni quadro a sostegno dell’idroelettrico per ottimizzare le produzioni esistenti, garantendo un sostegno agli investimenti a lungo termine nelle centrali idroelettriche sia nell’ammodernamento sia nell’ampliamento (vedi innalzamento dighe).

Questo anche nell’ottica di garantire la sicurezza di approvvigionamento tramite una maggiore produzione indigena (anche invernale) e, di conseguenza, una minore dipendenza dall’estero, valorizzando anche la produzione cantonale e mantenendo le competenze e il valore aggiunto in Ticino e nelle zone periferiche.

Il PEC, in particolare, sottolinea come il Cantone, per il tramite dell’Azienda elettrica cantonale (AET), deve assumere un ruolo sempre più attivo nella gestione e valorizzazione delle proprie risorse naturali, al fine di incrementare la quota parte di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare indigene, a copertura del fabbisogno.

Il PD evidenzia la necessità di pianificare l’ammodernamento degli impianti idroelettrici di proprietà diretta o indiretta (ad es. Lucendro) dell’AET e di procedere con le riversioni dei grandi impianti idroelettrici privati presenti sul territorio cantonale alla scadenza delle concessioni, cosa che permetterà di gestire in proprio le risorse e garantire una maggiore copertura del fabbisogno.

E per quanto concerne le misure da adottare per incrementare la produzione di energia idroelettrica, nella scheda V3 Energia viene chiaramente indicato al punto 3.1 “*l’utilizzo del diritto di riversione, per affidare all’AET la gestione degli impianti idroelettrici*”.

# la posizione del Consiglio di stato

Il Governo ribadisce che la LUA definisce inequivocabilmente che lo sfruttamento delle acque cantonali compete al Cantone, che lo effettua per il tramite di AET, ma evidenzia come il rilascio in via eccezionale di una nuova concessione, per l’utilizzazione delle acque pubbliche di superficie del fiume Cassarate e dei torrenti Franscinone e Bello nell'impianto idroelettrico della Stampa, per ulteriori 40 anni sarebbe possibile unicamente al Comune di Massagno o ad AEM nel caso in cui la società anonima venga trasformata in un ente autonomo di diritto comunale.

Il Governo nel messaggio in oggetto sottolinea come lo Stato possa rinunciare allo sfruttamento in proprio *“a condizione che non vi ostino motivi di pubblica utilità e in generale quando non siano pregiudicati interessi cantonali. Si tratta quindi di condizioni generali che implicano una ponderazione degli interessi.”* (…) *Nel nostro Cantone vi sono diversi impianti idroelettrici strategici e rinomate competenze lungo tutta la filiera elettrica. Questi fattori rappresentano una solida base su cui costruire la strategia energetica dei prossimi decenni, così da permettere un approvvigionamento energetico sostenibile e sicuro non solo a sud delle Alpi, ma in tutto il paese. Il tutto perfettamente in sintonia con gli obiettivi di politica energetica cantonale e federale*”.

Il Consiglio di Stato aggiunge pure che *“in questo contesto l’importanza quantitativa della produzione idroelettrica dell’impianto della Stampa e del suo impatto nel contesto della politica energetica cantonale e dell’azienda cantonale appare limitata. Si tratta infatti di un impianto con una potenza massima installata di ca. 5 MW e con una produzione media annua di ca 15 GWh analoga alla produzione dell’impianto Calcaccia del Comune di Airolo*”.

Inoltre, per la politica energetica cantonale è altrettanto importante il consolidamento della filiera elettrica ticinese allo scopo di mantenere in Ticino il valore aggiunto della stessa: *“in quest’ottica è necessario rafforzare la collaborazione con i distributori per lo sviluppo di nuovi prodotti, rendendo loro accessibili su base contrattuale le competenze e le esperienze acquisite da AET sul libero mercato.*

*Sfruttando una posizione migliore rispetto al recente passato (AET possiede una rete di fornitori e di clienti molto ampia, una grande esperienza sul mercato -trading- e molte relazioni per prestazioni a terzi), AET sta sviluppando nuovi prodotti commerciali che rafforzano i rapporti a lungo termine con i distributori. Diversi nuovi prodotti sono già sul mercato o in fase di elaborazione avanzata ed i prodotti “solo energia” stanno scomparendo, sostituiti da prodotti “energia e servizi”. In questo senso s’inserisce la collaborazione sottoscritta nel settembre 2019 con AEM. Un buon esempio di collaborazione win-win per il mondo elettrico ticinese: dove AET si occupa della fornitura d’energia e mette a disposizione una piattaforma di servizi per i distributori, con lo scopo di razionalizzare costi e processi.*

*Dal canto suo il distributore, nel caso specifico AEM, si occupa delle attività concernenti la rete e il front office con il cliente finale*”.

# conclusioni

La Commissione ambiente, territorio ed energia, alla luce delle considerazioni sopraesposte, concorda con l’indicazione del Consiglio di Stato volte ad accogliere la richiesta preliminare in oggetto a condizione che il beneficiario sia il Comune di Massagno o il suo futuro ente autonomo di diritto pubblico comunale e che sia stato sottoscritto con AET un contratto di collaborazione a medio-lungo termine.

Ciò, analogamente a quello richiesto dal Gran Consiglio per le domande di rinnovo delle concessioni della Morobbia da parte del Comune di Bellinzona e dei riali Calcaccia, Ressia e Ravina da parte del Comune di Airolo.

L’indennità per la rinuncia alla riversione degli impianti conformemente all’art. 18 cpv. 6 della LUA potrà essere determinata in base ad approfondimenti che il Consiglio di Stato, per il tramite dell’Ufficio dell’energia, dovrà effettuare in collaborazione con AEM e AET.

L’indennità sarà sottoposta per approvazione al Parlamento con la presentazione del messaggio concernente il rilascio della nuova concessione.

Per i motivi esposti, la Commissione ambiente, territorio ed energia invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di decreto legislativo annesso al messaggio governativo.

Per la Commissione ambiente, territorio ed energia:

Eolo Alberti, relatore

Battaglioni - Berardi - Buri - Buzzi -

Caroni - Cedraschi - Gaffuri - Garbani Nerini -

Garzoli - Genini - Gnesa - Lepori D. - Pinoja -

Schnellmann - Terraneo